

BUONI FRUTTIFERI POSTALI: UNA FALSA PROMESSA AI RISPARMIATORI?

(*)

Chiara Boschetti

NOTA A ORDINANZA

Cassazione, 31 agosto 2018, n.21543 –
Consigliere Relatore Dott. Dolmetta
Aldo Angelo – ordinanza interlocutoria

**BUONI FRUTTIFERI POSTALI –
QUESTIONE DI DIRITTO RIMESSA ALLE
SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE.**

La questione sulla quale la Corte di Cassazione veniva chiamata a decidere nel procedimento indicato in epigrafe, prendeva avvio dal decreto ingiuntivo ottenuto, da alcuni titolari di buoni fruttiferi postali in data 12 gennaio 1983 dal Tribunale di Vibo Valentia con il quale Poste Italiane S.p.a. veniva condannata al rimborso dei buoni suddetti al tasso di interesse indicato nel contratto costitutivo, riportato nel testo del documento.

Avverso tale decreto, Poste Italiane S.p.a. proponevano opposizione, sostenendo che le somme dovute in sede di rimborso avrebbero dovuto essere rideterminate sulla base del decreto ministeriale del 13 giugno

1986, che aveva ridotto il tasso di interesse compensativo relativo ai buoni fruttiferi postali della serie in esame (serie ‘O’ nel caso di specie).

Il Giudice di primo grado rigettava l’opposizione con decisione che veniva integralmente confermata con sentenza della Corte D’Appello, avverso la quale Poste Italiane S.p.a. proponeva ricorso per Cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione. I resistenti depositavano controricorso ed entrambi le memorie ex art. 380 bis c.p.c..

La sentenza in commento individuava quale questione dirimente ai fini dell’accoglimento o del rigetto del ricorso quella posta con il quarto motivo¹, con cui Poste Italiane S.p.a.

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹Poste Italiane S.p.a. denunciava “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto contenute nell’art.173 TU approvato con il D.P.R. n.156 del 1973, siccome modificato dal D.L. n.460 del 1974, convertito dalla L. n.588 del 1974 e nel

postulava l'erroneità della soluzione di diritto adottata dalla Corte territoriale, nel ritenere non riferibile al buono postale oggetto di giudizio il plesso normativo costituito dall'art.173 del codice postale (nella versione in vigore al tempo di emissione del buono, poi abrogata dal D.Lgs. n.284 del 1999) e dalle disposizioni del D.M. 13 giugno 1986.

L'orientamento dei risparmiatori viceversa pone in evidenza come la disposizione dell'art.173 cod. postale comma 1 lasci scoperto il punto della definizione dei modi e dei termini in cui il potere di modifica unilaterale entra a far parte del contenuto contrattuale dell'investimento medesimo. Si ritiene pertanto necessaria una specifica previsione di tale potere nel contesto del contratto che fonda l'investimento. A sostegno del detto orientamento si richiama altresì il sistema generale dei contratti nel cui ambito l'eventualità che un contraente possa modificare unilateralmente patti e obblighi convenzionalmente assunti ha natura eccezionale: la legge che ne contempla l'astratta ammissibilità ne subordina la praticabilità in concreto alla previsione di tutele ad hoc dell'altro contraente, a cominciare da una specifica informativa in sede di formazione del rapporto².

D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1986, n.148 (artt.6 e 4 – tabelle dei saggi di interesse ivi previste), nel D.Lgs.30 luglio 1999, n.284, art.7 comma 3, nel D.M. 19 dicembre 2000, art.9, commi 1 e 2 e nel D.L. 30 settembre 2003, n.296, art.5, comma 12, convertito in legge con modificazioni della L. 24 novembre 2003, n.326, art.1, nonché nell'art.2002 c.c.”

² Si veda art.118 comma 1 TUB.

Anche l'art.47 comma 1 Cost. che tutela il risparmio verrebbe violato dalla possibilità riconosciuta all'emittente di ridurre, in corso di rapporto, la remunerazione dell'investimento senza che l'investitore sia opportunamente avvertito di tale eventualità e dei rischi conseguenti³.

La Suprema Corte pertanto si interrogava su quali fossero le condizioni necessarie al fine della applicazione, ai buoni postale già emessi (nella specie quelli appartenenti alla serie 'O' appunto), della riduzione in corso di rapporto, da un apposito intervento ministeriale, del tasso di interessi compensativo operata, sulla base della norma dell'art.173 del codice postale.

Rilevato che trattavasi di tema molto vissuto, nonché estremamente dibattuto, non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, con soluzioni contrastanti tra loro, che non risultavano precedenti propriamente in termini nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e che era prevedibile una massiccia presentazione di ricorsi, stante la diffusione che nel tempo aveva avuto l'investimento dei risparmiatori nei buoni postali fruttiferi, il collegio riteneva che le questioni poste con il citato quarto motivo di ricorso fossero da considerare di particolare importanza ai sensi dell'art.374 c.p.c. comma 1, con conseguente necessità di remissione della causa al Primo

³ Cass. Civ., Sez. Un. 7.02.18 n.2990 che ribadisce l'esigenza di affidarsi unicamente ad interpretazioni rispettose dei precedenti costituzionali.

Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

ORIGINE DELLA PROBLEMATICHE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI: CASI DI BUONI CON TASSI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREVISTI IN PRECEDENTI DECRETI MINISTERIALI.

La questione trattata dalla sentenza interlocutoria in commento, in principio è stata analizzata dalla giurisprudenza in ragione della prassi di alcuni uffici, invero poco accorta, di offrire in sottoscrizione ai risparmiatori buoni postali con rendimenti diversi (di solito più alti) rispetto a quelli vigenti in forza della precedente emanazione di un decreto ministeriale che aveva diminuito i tassi.

In relazione a numerosi contratti sottoscritti tra gli anni '80 e '90, tale condotta ha determinato incongruenze tra rendimenti e termini per l'esercizio del diritto al rimborso, nonché tra le indicazioni recate dal titolo e la disciplina ministeriale di emissione cui 'appariva' riconducibile il buono tramite l'indicazione della serie riportata sul documento.

Il primo procedimento giunto all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite⁴, infatti, riguardava un caso di buoni fruttiferi postali, facenti parte di una serie speciale, contrassegnati con la sigla AA, sottoscritti per l'importo capitale di £.7.000.000 nel giugno 1986.

I suddetti buoni, sulla base della dicitura risultante sugli stessi, assicuravano ai sottoscrittori interessi tali da comportare la triplicazione del

capitale dopo otto anni ed in base a ciò era avvenuta la riscossione di £.21.000.000, alla scadenza del termine indicato.

L'allora Ente Poste Italiane, con decreto ingiuntivo, emesso nel 1994 dal Pretore di Livorno, ingiungeva ai sottoscrittori la restituzione degli interessi maturati sui titoli, in quanto il D.M. 16 giugno 1984, entrato in vigore prima della emissione dei buoni postali in questione, aveva invece previsto che il medesimo risultato finanziario potesse essere raggiunto solo con il decorso di 9 anni.

Gli ingiunti proposero opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, che fu accolta dal Pretore, con decisione confermata in grado appello dal Tribunale di Livorno del 19.06.2002, il quale aveva sancito che, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, si sarebbe dovuto procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso di specie, non era avvenuta.

L'Ente Postale proponeva, allora, ricorso per Cassazione per due motivi: con il primo motivo si sosteneva che, essendo i buoni postali titoli nominativi, privi dei caratteri della astrattezza e della letteralità propri dei titoli di credito, il saggio di interesse da applicare era quello previsto dalla legge, a prescindere dalle indicazioni figuranti sul titolo, posto per di più che i buoni erano stati emessi successivamente all'entrata in vigore

⁴ Cass. Civ., Sez. Un. 15.06.2007, n.13979, in *Giust. Civ.* 2007, 12, 2713, *Corriere Del Merito* 2007, 11, 1280 (nota TRAVAGLINO).

del D.M. 16 giugno 1984⁵; con il secondo motivo si sosteneva che il buono fruttifero postale era da considerare un titolo di credito improprio, destinato ad una funzione meramente probatoria, con riferimento al quale non aveva incidenza la literalità del documento, sostenendo l'irrelevanza della buona fede dell'*accipiens*⁶.

Nello svolgimento delle suddette doglianze si richiamava un precedente della prima sezione della Corte di Cassazione che aveva risolto la questione nel medesimo termine propugnato dalla ricorrente⁷, affermando più in particolare che gli errori commessi dall'amministrazione postale nell'indicare sui titoli la sigla identificativa del buono ed il corrispondente regime di interessi e nel rimborsare i tassi risultanti dal buono e non quelli diversi previsti dalla normativa in vigore, avrebbero semmai legittimato i sottoscrittori di buona fede ad agire per il risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili di siffatti errori.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.13979 del 15.06.2007, alla quale era

stata rimessa, con ordinanza emessa dalla Prima Sezione, n.9218 del 20.04.2006, la predetta questione, riteneva anzitutto che il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appariva decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame, dovendo essere piuttosto indagata la natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sottoscrittore dei buoni fruttiferi, nonché il contenuto effettivo di tale rapporto.

Le Sezioni Unite ricordano che, anche quando i servizi postali come quelli in esame erano offerti da un'azienda dello Stato, erano organizzati e gestiti in forma d'impresa ed erano soggetti al regime di diritto privato, come affermato da tempo dalla Corte Costituzionale⁸ e successivamente ribadito con la sostanziale assimilazione dei servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni fruttiferi postali, agli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie, con conseguente assenza di lineamenti autoritativi⁹.

⁵Con il primo motivo di ricorso per Cassazione si deduceva *“violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n.156, art.171 e 173, comma 2, come modificato dalla L. 25 novembre 1974, n.588, e del D.M. 16 giugno 1984, nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato”*.

⁶Con il secondo motivo si denunciava *“violazione e falsa applicazione degli artt.2002 e 2034 c.c., oltre a vizi di motivazione”*.

⁷Cass. Civ., Sez.I, 16.12.2005, n. 27809, la quale ricollegava l'inopponibilità a Poste Italiane S.p.a. della literalità del titolo, alla natura del buono fruttifero postale quale titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c., a cui pertanto non risultavano applicabili i richiamati artt.1992 e 1993 c.c. relativi ai titoli di credito.

⁸ Corte Cost. 17.03.1988 n.303, la quale, previa affermazione dei principi richiamati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aveva dichiarato, sulla base dell'art.43 Cost, l'illegittimità costituzionale degli artt.6, 28, 48 e 93 del d.p.r. 29 marzo 1973 n.156 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui disponevano che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni non fosse tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art.28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

⁹ Corte Cost. n.463 del 30.12.1997, con cui si riteneva costituzionalmente illegittimo, per

Alla luce di tale premessa veniva quindi interpretato l'art.173 dell'allora vigente codice postale, il quale prevedeva che le variazioni dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi avessero effetto non solo per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni già emessi in precedenza. Il comma 3 del medesimo articolo prevedeva, inoltre, che gli interessi sarebbero stati rimborsati sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, in caso di modifica dei tassi successivamente alla loro emissione, era da intendersi integrata da altra tabella, riportante le richiamate modifiche, messa a disposizione mediante affissione presso gli uffici postali.

Il suddetto quadro normativo non poteva comunque portare a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni, soprattutto laddove, come nel caso in questione, non era intervenuta alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione rispetto al momento della sottoscrizione dei titoli.

Le Sezioni Unite, pertanto, rigettavano il ricorso proposto da Poste Italiane S.p.a., sostenendo che la discrepanza tra prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in

violazione dell'art.3 comma 1 Cost. (canone della ragionevolezza), l'art.6 D.P.R. 29.03.1973 n.156 (approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni), nella parte in cui disponeva che l'amministrazione non era tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione dell'assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente.

sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti, poteva rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione¹⁰, ma non poteva far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanziava, avesse avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni.

Conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si è espresso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere¹¹ che, in un caso analogo, ha statuito la prevalenza delle condizioni documentali rispetto alla circostanza che il buono fosse stato sottoscritto nella vigenza di un differente e preesistente regime normativo, accogliendo il ricorso dell'investitore ricorrente.

La menzionata sentenza precisava che il contenuto del documento doveva costituire il riferimento 'informativo' in base al quale il cliente valutava la convenienza dell'affare in quanto, diversamente, si sarebbe finito per ammettere la liceità di un'informazione inesatta ad opera dell'intermediario¹².

¹⁰ Sulla responsabilità contabile dei dipendenti delle Poste che, in violazione delle disposizioni regolamentari vigenti, hanno rimborsato buoni postali fruttiferi a favore di persone non aventi diritto, si segnala la Corte dei Conti, Sez. giur. reg. Friuli- Venezia Giulia, 2 febbraio 2000, n.11, in *Foro It.*, Rep., 2000, voce Responsabilità contabile, n.435.

¹¹ Tribunale S. Maria Capua Vetere del 10.11.14 in Banca Borsa Titoli di Credito 2016, 05, 0633 (nota (GENNARO ROTONDO)).

¹² L'esigenza di non fornire un quadro informativo distorto emerge, sotto altro profilo, dalla decisione della Autorità garante della concorrenza e del mercato con cui è stato ritenuto ingannevole un opuscolo delle Poste relativo ai buoni fruttiferi a termine, che ometteva di indicare la riduzione di €0,50 di punto del tasso lordo

L'orientamento del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, della giurisprudenza di legittimità successiva¹³ e di merito, nonché dell'Arbitro Bancario Finanziario¹⁴, va considerato funzionale a contemperare gli interessi dell'istituto emittente con quelli dei risparmiatori, che fanno affidamento sulle condizioni riportate nel titolo oggetto di investimento, il che, a maggior ragione, vale laddove si accerti che, sin dalla data di emissione dei buoni, la disciplina speciale prevedeva condizioni diverse da quelle rappresentate sugli stessi.

Ad avvalorare le conclusioni raggiunte, va detto che la soluzione adottata

vigente applicata in caso di riscossione anticipata, non essendo possibile demandare al momento della sottoscrizione – quando il consumatore si è già determinato ad utilizzare tale tipologia di investimento – un'informazione di innegabile rilevanza nel processo di scelta, in Foro It., Rep., 2000, voce Concorrenza (disciplina), n.397.

¹³ Cass. Civ., Sez.I, 31.07.2017, n.19002.

¹⁴ Anche l'ABF, le cui prime decisioni risalgono all'anno 2011, si è occupato diffusamente della materia dei buoni postali, seppure con qualche elemento di discontinuità tra gli orientamenti dei Collegi Territoriali, che ha condotto poi all'intervento del Collegio di coordinamento. Nel trattare le controversie sottoposte al loro esame, i Collegi dell'ABF hanno optato, quasi prevalentemente, per un approccio favorevole al consumatore, secondo la quale, nei rapporti esterni, vale ciò che è chiaramente percepibile e quindi maggiormente idoneo a formare il consenso del sottoscrittore. In merito alle diverse posizioni dei Collegi ABF territoriali, si segnalano, tra l'altro, Collegio di Milano, decisioni nn.2157/2013, 1110/203, 4048/2013; Collegio di Roma, decisioni nn.1572/2013, 1394/2012, 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni nn.3887/2014, 5708/2013 e 3557/2015. Mentre sulle soluzioni e sul definitivo orientamento adottato dall'ABF, si veda Collegio di coordinamento, decisioni nn.5675/2013 e 5676/2013.

sembra configurarsi come un'implicita applicazione del principio dell'*apparentia juris*, avente valenza generale nell'ordinamento giuriscivilistico.

CASI DI BUONI CON TASSI DIVERSI RISPETTO A QUELLI PREVISTI IN DECRETI MINISTERIALI SUCCESSIVI RISPETTO ALLA LORO SOTTOSCRIZIONE.

Al contenzioso sorto in casi come quello sopra esposto, si affiancava, inoltre, quello derivante dalla contestazione della difformità tra condizioni apposte sul titolo e rendimenti di fatto applicati, a seguito dell'intervento di un successivo decreto ministeriale, questione rimessa al primo presidente con l'ordinanza che si commenta per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

In proposito si segnala che lo stesso Tribunale di S. Maria Capua Vetere¹⁵, dopo l'emissione della sentenza di cui sopra, ha avuto modo di pronunciarsi anche su tale diversa questione, risolta mediante l'applicazione della disciplina di riferimento¹⁶, con cui veniva disposto che le variazioni del tasso di interesse introdotte con decreto del Ministero del Tesoro, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, non avessero effetto solo per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche a quelli emessi in precedenza, i quali pertanto dovevano essere considerati rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

La giurisprudenza ha riconosciuto, a più riprese, la legittimità di siffatte

¹⁵ Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 21.05.2015.

¹⁶ Il più volte richiamato art.173 del d.p.r. n.156/1973.

variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi rivolti a modificare gli interessi originariamente previsti, realizzando così l'integrazione extratestuale del rapporto risultante dal contratto a suo tempo sottoscritto.

Il Tribunale ha quindi respinto la domanda del ricorrente, ma ha compensato le spese del giudizio, ritenendo probabile che parte attrice non fosse stata adeguatamente informata circa gli effetti della normativa sopraggiunta a regolare il rapporto.

Anche il Tribunale di Bologna¹⁷ ha avuto modo di pronunciarsi, con ampie motivazioni, su un caso analogo, nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, svolto da Poste Italiane S.p.a. avverso un decreto ingiuntivo con cui la ricorrente aveva ottenuto la condanna al pagamento degli interessi per l'importo riportato sul retro dei buoni fruttiferi postali e non in base a quelli introdotti con il successivo decreto ministeriale 13 giugno 1986.

Con la sentenza che ha definito il suddetto procedimento è stata accolta l'opposizione spiegata da Poste Italiane S.p.a. sulla base delle seguenti considerazioni:

- i buoni fruttiferi postali del tipo di quello per cui è causa, emessi dalla Cassa depositi e prestiti e di cui Poste Italiane è distributore, non sono titoli di credito, né titoli del debito pubblico, ma documenti di legittimazione, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art.1992 comma 1 c.c.;

- il rapporto di natura privata che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale Poste Italiane è tenuta a restituire il capitale con gli interessi è di natura contrattuale ed in linea di principio è regolato dalle condizioni stabilite al momento della emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento;

- già al tempo dell'emissione del titolo per cui è causa, una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza di rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria non necessariamente *in peius* per il risparmiatore) con decreto ministeriale;

- tale previsione era contenuta nel cd. codice postale del 1973 nel testo modificato nell'anno 1974;

- l'art.173, d.p.r. 29 marzo 1973, n.156 disponeva, infatti, le variazioni del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie;

- dunque nel caso di modifica dei tassi successiva all'emissione dei titoli, per espressa previsione di legge, la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva ritenere integrata o modificata dalla tabella messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali, quale risultante dal decreto ministeriale;

- non si trattava di modifica retroattiva, perché destinata ad operare nel corso di un rapporto non ancora esaurito;

- anche se non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione del buono (nessuna norma all'epoca lo imponeva), queste

¹⁷ Trib. Bologna, Sez.II, 19.05.2017, n.881.

disposizioni, proprio perché di rango legislativo, dovevano ritenersi conosciute ai risparmiatori.

Sulla base delle suddette considerazioni il Tribunale di Bologna stabiliva che il potere di etero integrazione dei contratti può essere esercitato anche da un'autorità amministrativa se e nei limiti in cui tale potere sia ad esso attribuito, come nel caso di specie, da norme di rango primario¹⁸.

Nella richiamata sentenza si fa acutamente riferimento alla decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2007 riprendendo il principio ivi espresso, sia pure in via di *obiter dictum*, secondo cui *“alla stregua di questo quadro normativo, deve certo convenirsi circa la possibilità che il convenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in siffatti casi di un'integrazione extratestuale del rapporto”*.

Anche l'ABF, in casi analoghi a quello affrontato dal Tribunale di Bologna, ha rigettato le richieste dei ricorrenti, ritenendo legittima la eterointegrazione del contratto¹⁹.

¹⁸ In proposito si veda Cass. Civ., Sez.VI-3, 2.02.16, n.1906, Cass. Civ., Sez.I, 24.09.10, n.20177, Cass. Civ, Sez. I, 30.07.09, n.17746, Cass. Civ., Sez.VI-3, 31.10.14, n.23184 e Cass. Civ., Sez. Un, 29.11.1978, n.5613.

¹⁹ ABF Collegio di Roma, decisione n.5123 dell'11.05.17 e ABF Collegio di Napoli, decisione n.7332 del 15.09.15.